REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/121 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2023

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (²). Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
- (2) Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari (³), l'EGTOP ha raccomandato di aggiungere l'uso della sostanza talco E 553b alle sostanze di base consentite nella produzione biologica. L'EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiungere alle sostanze attive a basso rischio utilizzate nell'agricoltura biologica le sostanze seguenti: i) ABE-IT 56, a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM; ii) «pirofosfato ferrico»; e iii) «estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce». È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze.
- (3) L'EGTOP ha inoltre raccomandato di autorizzare l'uso della deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive contro la *Rhagoletis completa*. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della deltametrina secondo condizioni e limiti specifici.
- (4) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti (3) è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali; ii) cloruro di potassio (muriato di potassio) di origine naturale; e iii) nitrato di sodio utilizzato per la produzione di alghe sulla terraferma in sistemi chiusi.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

⁽³⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell'EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

^(*) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

ΙT

- (5) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative ai mangimi (5) è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale; ii) oltre a quelli ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o da Saccharomyces carlsbergensis, tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi; iii) gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»; iv) illite-montmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»; e v) bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine».
- (6) Sulla base di un'ulteriore raccomandazione dell'EGTOP relativa ai mangimi (6), la betaina anidra è attualmente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 solo per gli animali monogastrici. Tuttavia la raccomandazione dell'EGTOP si basava su un fascicolo relativo alla betaina anidra utilizzata come additivo nutrizionale per il pollame, i suini e i pesci. L'autorizzazione della betaina anidra dovrebbe pertanto essere concessa anche per l'alimentazione dei pesci.
- (7) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti per animali da compagnia (7) è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) utilizzati come materie prime per mangimi di origine minerale; ii) carragenina; iii) farina di semi di carrube (gomma di carruba), a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione; iv) acacia (gomma arabica), utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante; v) taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani; e vi) cloruro d'ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti.
- (8) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti (5) è opportuno autorizzare l'uso delle sostanze seguenti: i) biossido di silicio utilizzato come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande; e ii) estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2023, la gomma di gellano sia autorizzata solo se proviene dalla produzione biologica. Tuttavia non è disponibile una quantità sufficiente di gomma di gellano proveniente dalla produzione biologica. Al fine di consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare, è opportuno posticipare l'applicazione di tale requisito.
- (10) La gomma di guar E 412 figura nell'allegato III, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici. Tuttavia nel registro degli additivi per mangimi dell'Unione europea figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti. È necessario rettificare tale errore.
- (11) Il talco E 553b è stato autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (7). Tale uso non era stato incluso nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. È necessario rettificare tale errore.
- (12) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (13) L'inclusione del talco E 553b come additivo alimentare è stata erroneamente limitata e alcuni operatori biologici potrebbero aver continuato a utilizzarlo come additivo alimentare negli alimenti di origine vegetale. Tale errore dovrebbe pertanto essere rettificato retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

⁽⁵⁾ Relazione finale dell'EGTOP sugli alimenti VII e i mangimi V e relazione finale dell'EGTOP sui mangimi VI e sugli alimenti per animali da compagnia I: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports en

⁽⁶⁾ Relazione finale dell'EGTOP sui mangimi III e gli alimenti V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:

- 1) nell'allegato III, parte B, il punto 1 (Additivi tecnologici) è così rettificato:
 - a) alla lettera c) è aggiunta la voce seguente:

| «E 412 | Gomma di guar»; | |
|--------|-----------------|--|
|--------|-----------------|--|

- b) alla lettera d), la voce «E 412 gomma di guar» è soppressa;
- 2) nell'allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), la voce «E 553b Talco» è sostituita dalla seguente:

| «E 553b | Talco | prodotti di originale vegetale salsicce a base di carne | per le salsicce a base di carne, solo trattamento superficiale». |
|---------|-------|--|--|
|---------|-------|--|--|

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN IT

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) al punto 1 (Sostanze di base), dopo la voce «18C Polvere di semi di senape*» è inserita la voce seguente:

| «19C | 14807-96-6 | Metasilicato di magnesio idrogeno | qualità alimentare in conformità al |
|------|------------|-----------------------------------|---|
| | | minerale silicatico | regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*). |
| | | (Talco E 553b) | , , |

^(*) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»;

2) al punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) sono aggiunte le voci seguenti:

| «16D | CAS non attribuito | ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) | non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM»; |
|------|--------------------|---|--|
| 20D | 10058-44-3 | Pirofosfato ferrico | |
| 28D | | Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce | |

3) al punto 4 (Sostanze attive non incluse in alcuna delle categorie precedenti) la voce «40A Deltametrina» è sostituita dalla seguente:

| «40A | 52918-63-5 | Deltametrina | solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae, Ceratitis |
|------|------------|--------------|--|
| | | | capitata e Rhagoletis completa». |

IT

ALLEGATO II

 $Nell'allegato \ II \ del \ regolamento \ di \ esecuzione \ (UE) \ 2021/1165, \ nella \ tabella, sono \ aggiunte \ le \ voci \ seguenti:$

| «Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato | i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 |
|---|---|
| | il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali |
| Nitrato di sodio | solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi |
| Cloruro di potassio (muriato di potassio) | solo di origine naturale». |

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) al punto 1, dopo la voce «11.3.1 Fosfato dicalcico» è inserita la voce seguente:

| «11.3.2 | Fosfato mono-dicalcico»; | |
|---------|--------------------------|--|
|---------|--------------------------|--|

b) al punto 1, dopo la voce «11.3.17 Fosfato monoammonico» è inserita la voce seguente:

| «11.3.19 | Trifosfato pentasodico (STPP) | solo per alimenti per animali da compagnia |
|----------|---------------------------------------|---|
| 11.3.27 | Diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) | solo per alimenti per animali da compagnia»; |

c) al punto 2, le voci «ex 12.1.5 Lieviti» ed «ex 12.1.12 Prodotti del lievito» sono sostituite dalle seguenti:

| «12.1.5 | Lieviti | se non disponibili di origine biologica |
|---------|----------------------|---|
| 12.1.12 | Prodotti del lievito | se non disponibili di origine biologica»; |

2) la parte B è così modificata:

a) al punto 1, lettera c) (Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti) sono aggiunte le voci seguenti:

| «E 407 | Carragenina | solo per alimenti per animali da compagnia |
|--------|---|--|
| E 410 | Farina di semi di carrube (gomma di carrube | solo per alimenti per animali da compagnia ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione se disponibile di origine biologica |
| E 414 | Acacia (gomma arabica) | solo per alimenti per animali da compagnia se disponibile di origine biologica»; |
| E 415 | Gomma di xantano | |

b) al punto 1, lettera d) (Agenti leganti e antiagglomeranti), nell'ordine dei numeri dei codici sono inserite le voci seguenti:

| «E 563 | Argilla sepiolitica | |
|--------|------------------------------------|--|
| 1g599 | Illite-montmorillonite-caolinite»; | |

IT

| «f) Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine |
|--|
|--|

| Numero di identificazione o gruppo funzionale | Nome | Condizioni e limiti specifici»; |
|---|-----------|---------------------------------|
| 1m558 | Bentonite | |

| d) | il | punto | 3, | lettera | a), | (Vitamine, | pro-vitamine | e | sostanze | chimicamente | ben | definite | con | effetto | simile) | è | cos |
|----|----|---------|-----|---------|-----|------------|--------------|---|----------|--------------|-----|----------|-----|---------|---------|---|-----|
| | m | odifica | to: | | | | | | | | | | | | | | |

i) dopo la voce «ex3a Vitamine e Provitamine» è inserita la voce seguente:

| «3a370 | Taurina | solo per gatti e cani |
|--------|---------|---|
| | | se disponibile non di origine sintetica»; |

ii) la voce «3a920 Betaina anidra» è sostituita dalla seguente:

| «3a920 | Betaina anidra | solo per gli animali e i pesci monogastrici |
|--------|----------------|---|
| | | di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale»; |

e) al punto 4 (Additivi zootecnici) è aggiunta la voce seguente:

| «4d7 e 4d8 | Cloruro di ammonio | solo per gatti». |
|------------|--------------------|------------------|
|------------|--------------------|------------------|

b)

IT

ALLEGATO IV

L'allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

propoli

- 1) la sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti) è così modificata:
 - a) la voce «E 418 Gomma di gellano» è sostituita dalla seguente:

| «E 418 | Gomma di gellano | prodotti di origine vegetale e animale | solo la forma ad alto tasso di acile solo da produzione biologica, applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2026»; | | |
|---------------|------------------------|---|--|--|--|
| la voce «E 55 | 1 Biossido di silicio» | è sostituita dalla seguente: | | | |
| «E 551 | Biossido di silicio | cacao, erbe e spezie in polvere essiccate aromi | per il cacao, esclusivamente per l'uso nei distributori automatici»; | | |

2) nella sezione A2 (Ausiliari di fabbricazione e altri prodotti che possono essere impiegati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici), le voci relative all'estratto di luppolo e all'estratto di colofonia di pino sono sostituite dalle seguenti:

| «Estratto di luppolo | prodotti di originale vegetale | solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica»; |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| | | |
| «Estratto di colofonia di pino | prodotti di originale vegetale | solo per scopi antimicrobici se disponibile di origine biologica». |